



**diritto** *Supplemento  
alla rivista*

**religioni**

**2**  
*Quaderno monografico*

Libertà religiosa ed eguaglianza.  
Casi di discriminazione in Europa  
e nel contesto internazionale

*Diritto e Religioni*  
Quaderno Monografico 2  
Supplemento Rivista, Anno XV, n. 1-2020

*Libertà religiosa ed eguaglianza.  
Casi di discriminazione in Europa  
e nel contesto internazionale*

# Diritto e Religioni

## Semestrale

### Gruppo Periodici Pellegrini

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Maria d'Arienzo

*Direttore Fondatore*  
Mario Tedeschi †

#### *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

#### *Struttura della rivista:*

#### **Parte I**

##### SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Diritto vaticano*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

##### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

M. Jasonni, G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

#### **Parte II**

##### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

##### RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Ferrante, P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

#### **Parte III**

##### SETTORI

*Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche*

##### RESPONSABILI

M. D'Arienzo

COMITATO REDAZIONE QUADERNO MONOGRAFICO

F. Balsamo, C. Gagliardi, M. L. Lo Giacco

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 – Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli  
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 – Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: [www.pellegrinieditore.com/node/360](http://www.pellegrinieditore.com/node/360)

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito [www.pellegrinieditore.com/node/361](http://www.pellegrinieditore.com/node/361)

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

# *Lavoro anch'io? No, tu no! Discriminazioni religiose in ambito lavorativo nel diritto austriaco*

## *Do I work too? No, you don't! Religious discrimination in the workplace in Austrian law*

STEFANO TESTA BAPPENHEIM

### ABSTRACT

*Directive 2000/78/ EG established that in the legal organization of the world of work there can be no discrimination, direct or indirect, on a religious basis. In Austrian labor law, however, there were still, in addition to the special provisions for intra-ecclesial employment relationships, also erga omnes provisions that established confessionally motivated differences in the workplace, indeed, in the non-working environment, that is, regarding holidays. Not bad, it will be said. But the problems are the same.*

### KEY WORDS

*State secularism – Religious holidays – Employment relationship.*

### RIASSUNTO

*La direttiva 2000/78/EG ha stabilito che nell'organizzazione giuridica del mondo del lavoro non vi possa essere nessuna discriminazione, diretta od indiretta, su base religiosa. Nel diritto del lavoro austriaco, però, v'erano ancora, oltre alle disposizioni speciali per rapporti di lavoro infraecclesiali, anche disposizioni erga omnes che stabilivano differenze confessionalmente motivate in ambito lavorativo, anzi, in ambito non lavorativo, cioè riguardo ai giorni festivi. Poco male, si dirà. E invece i problemi ci sono lo stesso.*

### PAROLE CHIAVE

*Laicità dello Stato – Festività religiose – Rapporto di lavoro subordinato.*

*SOMMARIO: 1. L'ubi consistam costituzionale della questione – 1.1. L'art. 14 StGG2 – 1.2. L'art. 15 StGG2 – 1.3. L'art. 16 StGG2 – 2. Come si dice "laicità dello Stato" in austriaco? – 3. Ceci n'est pas une discrimination – 4. L'ingranaggio sbloccato: la situazione normativa attuale*

*L'ubi consistam costituzionale della questione*

Sarebbe molto probabilmente eccessivo, oggi, ripetere quanto scritto ancora nel 1938, ovvero che l'Austria non è uno Stato, non è una Patria, non è una Nazione: è una religione<sup>1</sup>, sottolineando la funzione identitaria della religione cattolica in quel contesto socio-culturale, tuttavia è indubbio che la particolarità della disciplina austriaca sulla discriminazione religiosa in ambito lavorativo sia frutto della particolarissima posizione in cui la libertà religiosa è inserita nella configurazione normativo-costituzionale di questo Stato<sup>2</sup>.

I primi elementi costituzionali austriaci risalgono alla metà dell'800, dato che solo nel 1848 l'Austria si dette una Costituzione *stricto sensu* (che non valeva per l'Ungheria né per i territori italiani): la c.d. «Pillersdorfsche Verfassung»<sup>3</sup>, entrata in vigore il 25 aprile del 1848 per pochissimo tempo, prese il nome del suo autore, Franz von Pillersdorf; essa, rientrando nel gruppo delle Costituzioni ottriate, aveva comunque già un elenco di diritti fondamentali, fra i quali, all'art. 17, v'era la «totale libertà di religione e di coscienza».

Per effetto di circostanze e pressioni esterne, rappresentate da nuovi moti rivoluzionari, la Camera bassa venne incaricata di redigere da sola, senza il coinvolgimento anche del Senato, una nuova costituzione, e nel luglio 1848 i rappresentanti eletti si poterono finalmente riunire, una prima volta a Vienna, poi, a seguito di sommosse popolari, si spostarono nella città di Kremsier, ove elaborarono una bozza, mai però entrata in vigore: analizzandola brevemente, notiamo *in primis* come non fosse più ottriata, bensì basata sulla sovranità del popolo, e riconoscesse ampio spazio ai diritti fondamentali, che, per quanto riguarda specificamente il fattore religioso, erano articolati in ben quattro articoli: il 13 prevedeva l'assoluta libertà religiosa e di culto pubblico, il 14 vietava allo Stato d'obbligare qualcuno a partecipare a funzioni religiose contro la sua volontà, il 16 stabiliva la parità di diritti e doveri dei cittadini a prescindere dalle differenze religiose, il 17 prevedeva che le differenze di religione non dovessero costituire impedimento per il matrimonio civile.

Questa rimase formalmente solo una bozza, come abbiamo detto, nel senso che non venne mai promulgata né entrò in vigore, tuttavia la sua struttura generale venne quasi completamente ripresa dalla Costituzione austriaca del 1849, la quale aveva due importanti differenze: *in primis*, era nuovamente una costituzione ottriata, e, *in secundis*, era “a geometria variabile”, ossia preve-

---

<sup>1</sup> PHILIP ROTH, *La cripta dei Cappuccini*, Adelphi, Milano, 1974, p. 140.

<sup>2</sup> RICHARD POTZ, *Austria*, in GERHARD ROBBERS (a cura di), *State and Church in the European Union*, Nomos, Baden-Baden, 2019, p. 435 ss.

<sup>3</sup> [Http://www.verfassungen.at/at-18/verfassung48-i.htm](http://www.verfassungen.at/at-18/verfassung48-i.htm).

deva alcuni diritti fondamentali sia per la parte ungherese che per quella austriaca dell'Impero, ed altri, invece, vevoli sono in una delle due parti; nello specifico, il diritto di libertà religiosa e di coscienza, nonché il riconoscimento della personalità giuridica per le Chiese e le comunità religiose, erano riconosciuti per la sola parte austriaca<sup>4</sup>.

Il quadro cambia con la successiva Costituzione del 21 dicembre 1867<sup>5</sup>, composta non da un testo unitario, bensì da cinque leggi costituzionali fondamentali, e da due leggi costituzionali sussidiarie: di particolare rilevanza per la libertà religiosa è la seconda, ossia la legge costituzionale fondamentale sui diritti dei cittadini (*Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger*, o *StGG2*), massime i suoi articoli 14, 15 e 16: l'art. 14 regola la libertà religiosa e di coscienza individuale, mentre l'art. 15 si riferisce alle Chiese ed alle confessioni religiose riconosciute dallo Stato, e l'art. 16, infine, disciplina l'esercizio della libertà religiosa dei fedeli delle Chiese e confessioni non riconosciute; queste disposizioni sono ancora oggi in vigore, *ex art. 149 B-VfG*<sup>6</sup>.

A partire dal 1918, poi, il diritto di libertà religiosa in Austria venne regolato anche da due trattati internazionali: il Trattato di Saint-Germain-en-Laye ed il Trattato di Vienna; il primo pose fine alla Prima Guerra mondiale, e prende il nome dal castello di Laye, ove il 10 settembre 1919 fu firmato, per parte austriaca, dal Cancelliere Renner, che guidava la delegazione austriaca alla Conferenza di pace.

Il Trattato, di 381 articoli ripartiti in 14 parti<sup>7</sup>, si occupa principalmente dei confini, del divieto d'annessione alla Germania, della definizione del nome del nuovo Stato in "Austria", ed anche di misure di protezione per le minoranze, con particolare attenzione alle minoranze religiose: gli articoli 63 e 67 del Trattato<sup>8</sup>, infatti, oggi ancora vigenti *ex art. 149 B-VfG*, s'occupano delle

---

<sup>4</sup> [Http://www.verfassungen.at/at-18/verfassung49-i.htm](http://www.verfassungen.at/at-18/verfassung49-i.htm).

<sup>5</sup> [Http://www.verfassungen.at/at-18/stgg67-2.htm](http://www.verfassungen.at/at-18/stgg67-2.htm).

<sup>6</sup> [Http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10000138/B-VG.pdf](http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10000138/B-VG.pdf).

<sup>7</sup> In <http://foto.archivalware.co.uk/data/Library2/pdf/1919-TS0011.pdf>; [https://www.difesa.it/Il\\_Ministro/ONORCADUTI/Accordi\\_intergovernativi/Documents/GU\\_trattato\\_di\\_pace\\_Italia\\_Austria.pdf](https://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Accordi_intergovernativi/Documents/GU_trattato_di_pace_Italia_Austria.pdf).

<sup>8</sup> Art. 63. «L'Austria s'impegna ad assicurare piena ed intera protezione della vita e della libertà a tutti i suoi abitanti, senza distinzione di nascita, di nazionalità, di lingua, di religione o di razza.

Tutti gli abitanti dell'Austria avranno diritto al libero esercizio, pubblico e privato, di qualsiasi fede, religione o confessione, le cui pratiche non siano contrario all'ordine pubblico o al buon costume».

Art. 67. «I sudditi austriaci appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, godranno dello stesso trattamento e delle stesse garanzie, in diritto ed in fatto, accordato agli altri sudditi austriaci.

Avranno, in ispecie, eguale diritto di fondare, dirigere e amministrare a proprie spese opere di beneficenza, di culto o di carattere sociale, scuole e altri istituti di educazione, col diritto di usarvi la

situazioni d'ineguaglianza a cui le minoranze religiose erano costrette, ed introducono un'importante novità, ossia l'ammissione per tutte le religioni del culto pubblico e la delimitazione dei motivi che possono impedirlo.

Il 15 maggio 1955, poi, ebbe fine l'occupazione alleata postbellica dell'Austria, con il Trattato di pace della Seconda Guerra mondiale, o Trattato di Vienna, che, per quel che ci riguarda, all'art. 6 ribadisce l'obbligo per l'Austria di continuare a rispettare la libertà religiosa e la libertà di culto pubblico<sup>9</sup>.

Approfondiamo ora il contenuto dei diritti fondamentali di libertà religiosa nel diritto austriaco.

### *L'art. 14 StGG2*

«È garantita a tutti la piena libertà religiosa e di coscienza.

Il godimento dei diritti civili e politici è indipendente dalla fede religiosa; parimenti nessuna limitazione dei doveri civili può derivare dalla fede religiosa.

Nessuno può essere obbligato a partecipare ad una funzione religiosa o ad una festività religiosa, nella misura in cui egli per legge non sia sottoposto all'autorità giuridica di un altro».

Questo articolo assicura *in primis* la libertà religiosa e di coscienza, la libera scelta d'aderire, e la libera scelta d'abbandonare, una fede religiosa; il comma 2 stabilisce l'eguaglianza dei diritti civili e politici a prescindere dalla fede religiosa, ma, al contempo precisa però anche che nessuno possa sottrarsi ad un obbligo di legge per motivi religiosi, ciò che aveva portato ad una discussione dottrinale prima, e parlamentare poi, in merito al servizio militare, previsto *ex art. 9 a B-VfG*.

### *L'art. 15 StGG2*

«Ogni Chiesa e comunità religiosa legalmente riconosciuta ha il diritto all'esercizio pubblico del culto, regola ed amministra autonomamente i propri affari interni, può liberamente disporre dei propri beni e creare istituti e fondazioni per finalità di culto, di formazione e di beneficenza, ma sempre, come ogni altra società, nel rispetto della legge generale».

---

propria lingua e di esercitarvi liberamente il proprio culto».

<sup>9</sup> [Http://foto.archivalware.co.uk/data/Library2/pdf/1957-TS0058.pdf](http://foto.archivalware.co.uk/data/Library2/pdf/1957-TS0058.pdf).



L'art. 15, come si vede, si rivolge ai diritti e doveri collettivi delle Chiese e comunità religiose legalmente riconosciute, che sono persone giuridiche con lo *status* di corporazioni di diritto pubblico; l'inciso dell'ultima parte dell'articolo, «come ogni altra società», è stato spiegato dal *Verfassungsgerichtshof*<sup>10</sup> come avente un significato simile all'art. 20 della Costituzione italiana, ossia proteggere gli enti ecclesiastici austriaci da disposizioni *ad hoc* peggiorative e quindi discriminatorie.

Di particolare interesse è il procedimento di riconoscimento delle confessioni religiose<sup>11</sup>, giacché la disposizione dell'art. 15 *StGG2* si ricollega all'*iter* di riconoscimento previsto già dalla legge del 20 maggio 1874<sup>12</sup>: la Chiesa cattolica è riconosciuta «per antico possesso di stato», potremmo dire, ma molte altre confessioni sono state riconosciute per legge (ad es., la legge che riconosce l'islam): oggi sono ben 16 le Chiese e confessioni religiose riconosciute dallo Stato<sup>13</sup>, ed altre sono in attesa, secondo l'*iter* di riconoscimento previsto dalla *Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften*<sup>14</sup>.

## *L'art. 16 StGG2*

«Ai fedeli d'una confessione religiosa non riconosciuta è consentito l'esercizio privato del culto, nella misura in cui esso non sia né illegale né immorale».

Sulla base del testo letterale di quest'articolo, il diritto all'esercizio pubblico del culto spetterebbe solo alle confessioni religiose legalmente riconosciute, ma questa disposizione è di fatto abrogata dall'art. 63 comma 2 del Trat-

---

<sup>10</sup> Sentenza 19 dicembre 1955, n. 2944, in *Sammlung der Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes. Neue Folge*, Wien, 1956, p. 524 ss.

<sup>11</sup> SUSANNE HEINE, *Anerkannte Religionsgesellschaften in Österreich. Stationen der Geschichte und neue Entwicklungen*, in MIROSLAV KUNŠTÁT, JAROSLAV ŠEBEK, HILDEGARD SCHMOLLER (a cura di), *Kirche, Religion und Politik in Österreich und in der Tschechoslowakei*, LIT, Wien, 2019, p. 51 ss.

<sup>12</sup> [Http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18740004&seite=00000151](http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18740004&seite=00000151).

<sup>13</sup> Aleviti, Chiesa Vetro-cattolica, Chiesa Apostolica armena, Chiesa evangelica della Confessione di Augusta, Chiesa evangelica svizzera (Zwingliani), Chiesa evangelica metodista, *Freikirchen*, Comunità ebraica, Comunità islamica, Testimoni di Geova, Chiesa cattolica romana, Mormoni, Chiesa copto-ortodossa, Chiesa neoapostolica, Comunità buddista, Chiesa Siro-ortodossa, [https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben\\_in\\_oesterreich/kirchenein\\_austritt\\_und\\_religionen/3/Seite.820015.html](https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/kirchenein_austritt_und_religionen/3/Seite.820015.html); cfr. STEFANO TESTA BAPENHEIM, *Brevi cenni introduttivi sull'istituzionalizzazione dell'Islam nella felix Austria*, in ANTONIO FUCILLO (a cura di), *Multireligiosità e reazione giuridica*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 393 ss.

<sup>14</sup> <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010098>.

tato di Saint-Germain, che, come abbiamo visto, riconosce a tutti gli abitanti dell'Austria il diritto all'esercizio privato ed anche pubblico del culto.

*Come si dice "laicità dello Stato" in austriaco?*

Possiamo quindi concludere che l'Austria non sia, dal punto di vista strettamente giuridico-costituzionale, uno Stato laico nel senso francese della *laïcité*<sup>15</sup> (concetto che pure è in evoluzione)<sup>16</sup>, bensì neutrale, con questa *Neutralität* che, non essendo *expressis verbis* prevista in Costituzione, è frutto del combinato disposto degli artt. 14 e 15 *StGG2*, e dell'art. 63 comma 3 del Trattato di Saint-Germain.

Secondo la dottrina austriaca, infatti, lo Stato non si identifica in nessuna confessione religiosa, concetto che non ricomprende, però, solo un insieme di dogmi religiosi ed atti di culto da rivolgere alla Divinità, ma si sostanzia anche in tutta una serie di valori e principî che hanno storicamente influenzato la società austriaca, e pur essendo questi principî e valori delle entità immateriali, essi sono parte integrante della storia del Paese, che non può evidentemente venir cancellata.

Le disposizioni normative non indicano una preferenza, od un sostegno anche indiretto, dello Stato alla religione cristiana, anche perché l'Austria è uno Stato religiosamente neutrale, bensì sono il fenotipo della tolleranza dello Stato verso il diritto fondamentale alla libera pratica religiosa, diritto dei cittadini che nella maggior parte sono di confessione cristiana ed hanno radici storico-culturali cristiane: come ha affermato la CEDU nella nota sentenza *Otto Preminger Institut*<sup>17</sup>, accogliendo il ricorso della diocesi di Innsbruck, infatti, uno Stato può tener conto della «sensibilità religiosa della maggioranza della popolazione», senza violare la Convenzione Europea dei Diritti Umani<sup>18</sup>.

Le festività religiose rientrano fra le c.d. *res mixtae*, cioè ricadono sia nella

---

<sup>15</sup> Cfr. MARIA CRISTINA IVALDI, *Verso una nuova definizione della laicità?*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 2004, p. 1133 ss.; MARIA D'ARIENZO, *La "religione della laicità" nella Costituzione francese*, in PAOLO BECCHI, VINCENZO PACILLO (a cura di), *Sull'invocazione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali europee*, Eupress, Lugano, 2013, p. 139 ss.

<sup>16</sup> PIERLUIGI CONSORTI, *Dalla Francia una nuova idea di laicità per il nuovo anno*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 1, 2018, p. 1 ss.

<sup>17</sup> CEDU, 20 settembre 1994, in <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-62451>.

<sup>18</sup> SERGIO LARICCIA, *Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia*, in *Il Diritto ecclesiastico*, I, 1995, p. 387 ss.

V. MARIA GABRIELLA BELGIORNO DE STEFANO, *La libertà religiosa nelle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'Uomo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1989, p. 285 ss.

competenza dello Stato (per la loro rilevanza sociale ed economica), sia in quella delle confessioni religiose (per istituirle, e stabilire se la loro osservanza sia obbligatoria o meno); nell'ordinamento austriaco, che è qui oggetto della nostra analisi, si trovano riferimenti ai giorni festivi del cristianesimo, che hanno un preciso fondamento scritturistico: già in Atti, XX, 7 ss.<sup>19</sup>, si parla d'una riunione nel primo giorno della settimana, ove Paolo, dopo una lunga predica, aveva "spezzato il pane", e la domenica venne celebrata come giorno festivo già dai primi cristiani: Apocalisse I, 10 parla d'uno specifico "giorno del Signore", e Paolo estende alla Grecia l'ordine, che aveva già dato, di fare ogni primo giorno della settimana una colletta (1 Cor., XVI, 2 ss.): è, dunque, indubbio che già i primi cristiani avessero scelto la domenica come giorno festivo, vuoi perché terzo giorno dopo la morte di Cristo (come sembrano dire soprattutto I Cor., XV, 17, ma anche Mc VIII, 31, Gv II, 19 e Mt XXVI, 61), o perché giorno della Resurrezione (Mc XVI, 1ss., Mt XXVIII, 1, Lc XXIV, 1 ss., e Gv XX, 1 ss.)<sup>20</sup>.

Come inizio della rilevanza statale delle festività religiose, comunque, possiamo probabilmente considerare il 321, con la *Omnes iudices* di Costantino: è una legge di grande importanza, che introduce il giorno festivo dei cristiani come giorno festivo e di riposo dal lavoro per tutto l'Impero; anche per lo sviluppo delle altre feste religiose l'influsso di Costantino fu molto importante, ad esempio col Concilio di Nicea, che, risolvendo la questione infraecclesiale sulla data della Pasqua, la separò da quella di *Pesah*, emancipando così il calendario festivo religioso cristiano da quello ebraico.

Per i primi tempi del cristianesimo, sulla base delle testimonianze bibliche, si può parlare di una regolarità nella partecipazione domenicale, in ricordo della Pasqua, ma col crescere delle comunità e con l'aumentare della disomogeneità dei loro componenti, venne via via meno compresa l'importanza della partecipazione comunitaria alla funzione religiosa domenicale, secondo la perseverante assiduità descritta in Atti, II, 42.

Venendo meno la spontaneità e la volontarietà della partecipazione, ecco che – ed è importante per il punto centrale del nostro lavoro – inizia a venire disposta normativamente l'obbligatorietà sulla base di norme religiose, oggi disposta dal can. 1247 CIC: «Die dominica aliisque diebus festis de praecepto fideles obligatione tenentur Missam participandi; abstineant insuper ab illis operibus et negotiis quae cultum Deo reddendum, laetitiam diei Domini pro-

---

<sup>19</sup> Tutte le citazioni bibliche sono tratte da [http://www.vatican.va/archive/ITA0001/\\_INDEX.HTM](http://www.vatican.va/archive/ITA0001/_INDEX.HTM).

<sup>20</sup> V. ALLEN DWIGHT CALLAHAN, *The Gospel of John as people's history*, in RICHARD HORSLEY (a cura di), *Christian origins*, Fortress Press, Minneapolis, 2005, p. 189 ss.

priam, aut debitam mentis ac corporis relaxationem impediunt»<sup>21</sup>.

Ceci n'est pas une discrimination

Il fondamento normativo austriaco era costituito da un insieme di normative: alla base abbiamo l'*Arbeitsruhegesetz*<sup>22</sup>, del 1983, cui si associa l'*Arbeitszeitgesetz*<sup>23</sup>, che regola sostanzialmente l'orario lavorativo normale quotidiano e settimanale, come pure quello straordinario, le pause di lavoro, ed i tempi di viaggio; specularmente, invece, l'*Arbeitsruhegesetz* regola il tempo di riposo ed i giorni festivi per i dipendenti del settore privato; per gli esercizi commerciali, poi, la normativa di riferimento è l'*Öffnungszeitengesetz*<sup>24</sup>.

La normativa sui giorni festivi, dunque, è chiara: vi sono 13 giorni festivi nazionali per tutti (I gennajo, Epifania, Lunedì di Pasqua, I maggio festa del lavoro, Ascensione, Pentecoste, *Corpus Domini*, Assunzione, 26 ottobre festa nazionale, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale e Santo Stefano), ed il Venerdì Santo è giorno festivo per tutti gli appartenenti alla Chiesa evangelica augustana ed a quella svizzera; a questi, poi, s'aggiungono i giorni festivi dei varî Stati federali, e quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro, sempre differenziati sulla base dell'appartenenza religiosa: questa è una caratteristica essenziale, giacché, come dice il § 8 dell'*Arbeitsruhegesetz*, ogni lavoratore ha un preciso diritto all'integrazione del riposo del fine-settimana e dei giorni festivi "ordinari", nella misura in cui questo giorno supplementare serva alla pratica religiosa<sup>25</sup>.

In questo senso, infatti, la dottrina parla di diritto soggettivo alla libertà d'adempimento dei doveri religiosi, e questo giorno di riposo supplementare, però, dev'essere necessario all'adempimento dei doveri religiosi, non può essere un "semplice" giorno festivo supplementare, benché accordato per una festività religiosa, è necessario che i fedeli di quella data confessione debbano, in quel dato giorno, adempiere specifici obblighi religiosi che sarebbe loro

---

<sup>21</sup> [Http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/latin/documents/cic\\_liberIV\\_la.html](http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/latin/documents/cic_liberIV_la.html); v. JUAN IGNACIO ARRIETA, *La salus animarum quale guida applicativa del diritto da parte dei pastori*, in *Ius Ecclesie*, 2000, p. 343 ss.

<sup>22</sup> [Https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1983\\_144\\_0/1983\\_144\\_0.pdf](https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1983_144_0/1983_144_0.pdf).

<sup>23</sup> [Https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1969\\_461\\_0/1969\\_461\\_0.pdf](https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1969_461_0/1969_461_0.pdf).

<sup>24</sup> [Https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003\\_48\\_1/2003\\_48\\_1.pdf](https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_48_1/2003_48_1.pdf).

<sup>25</sup> BEATRIX KARL, *Karfreitag: Zulässiges Feiertagsprivileg oder verbotene Diskriminierung?*, in *RdW – Österreichisches Recht der Wirtschaft*, 2016, p. 642 ss.

impossibile rispettare se avessero una normale giornata lavorativa<sup>26</sup>.

L'ulteriore fonte normativa che elenca le festività religiose contemporaneamente riconosciute come giorni festivi anche dallo Stato è il Concordato del 1933, all'art. 9<sup>27</sup>: ne consegue, quindi, che l'Austria, ove volesse modificare o ridurre i giorni festivi nazionali su base religiosa dovrebbe avere il *placet* della Santa Sede, cosa possibile *ex art. 22*, secondo il quale la Santa Sede ed il Governo federale s'impegnano a trovare di comune accordo soluzioni amichevoli a problematiche o fattispecie nuove che interessassero il Concordato<sup>28</sup>.

### *L'ingranaggio sbloccato: la situazione normativa attuale*

Questa situazione normativa ha visto, però, un recente cambiamento con la c.d. "sentenza del Venerdì Santo"<sup>29</sup>: in Austria, dove la popolazione è il larghissima maggioranza cattolica, il Venerdì Santo era un giorno festivo solo per i fedeli della Chiesa evangelica augustana e svizzera, per i Vetero-Cattolici e per i Metodisti, *ex § 7 comma 3* della legge sui giorni festivi (versione del 1983)<sup>30</sup>; questa disposizione aveva lo scopo di dare ai fedeli di queste Chiese la possibilità di praticare il culto in questo giorno che per loro è particolarmente significativo sotto il profilo religioso, è una tutela della loro libertà religiosa, senza obbligarli a dover chiedere un giorno di ferie al loro datore di lavoro.

Cosa molto importante, inoltre, come abbiamo visto, se un appartenente ad una di queste Chiese lavorasse nel Venerdì Santo, avrebbe diritto a vederselo pagato come straordinario: il ricorrente, Markus Achatzi, è dipendente della *Cresco Investigation*, un'agenzia investigativa privata, ma non appartiene a nessuna delle Chiese citate; il 3 aprile 2015, Venerdì Santo, è chiamato al lavoro, e chiede alla sua agenzia il pagamento dello straordinario, che gli viene negato non facendo egli parte delle confessioni religiose previste dalla legge.

Il § 7 comma 2 della legge sul riposo lavorativo (ARG, versione del 1983), sul riposo lavorativo settimanale e nei giorni festivi, elenca 13 giorni festivi a livello nazione, che valgono per tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro

---

<sup>26</sup> MICHAELA WINDISCH-GRAETZ, *Das Diskriminierungsverbot aufgrund von Religion und Weltanschauung am Arbeitsplatz*, in CHRISTIAN BRÜNNER (a cura di), *Diskriminierung aus religiösen Gründen*, Österreich Verlag, Wien, 2009, p. 55 ss.

<sup>27</sup> <https://www.iuscangreg.it/conc/austria-1933.pdf>.

<sup>28</sup> KLAUS MAYR, *Feiertage und Diskriminierung aufgrund der Religion im österreichischen Arbeitsrecht*, in *Ecolex*, 2004, p. 428 ss.; ANDREAS GERHARTI, *Konsequenzen der "Karfreitagproblematik"*, in *RdW – Österreichisches Recht der Wirtschaft*, 2018, p. 85 ss.

<sup>29</sup> OGH, sentenza 27 febbraio 2019, n. 9ObA11/19.

<sup>30</sup> BGBl, n. 144/1983.

religione; il comma 3, però, prevede che per i soli fedeli di 4 Chiese (cioè l'evangolica augustana, quella svizzera, i veterocattolici e i metodisti), sia giorno festivo anche il Venerdì Santo.

Il § 9 comma 1 della ARG stabilisce, in queste circostanze, che i lavoratori che in questi giorni non lavorassero abbiano comunque diritto al pagamento, e che se, invece, dovessero lavorarvi, avrebbero diritto al doppio del salario (comma 5); quindi ciascun lavoratore che lavorasse nei 13 giorni festivi pagati valevoli per tutti riceverebbe il doppio dello stipendio come indennità lavorativa in giorno festivo.

Poiché, però, il Venerdì Santo è giorno festivo pagato solo per i fedeli di queste quattro Chiese, sono solo costoro ad averlo come festivo pagato o, se fossero costretti a lavorarvi, a prendere lo straordinario.

Markus Achatzi, non appartenente a queste Chiese, ma, chiamato a lavorare di Venerdì Santo, chiede il pagamento dello straordinario, che gli viene rifiutato, sicché egli fa causa al suo datore di lavoro per discriminazione su base religiosa.

L'*Arbeits- und Sozialgericht* di Vienna, giudicando in primo grado, il 15 ottobre 2015, respinse il ricorso, affermando che con la normativa del Venerdì Santo c'era una disegualianza oggettiva che giustificava la disegualianza normativa; l'*Oberlandesgericht* sempre della Capitale austriaca, giudicando in appello, il 29 marzo 2016 accolse invece il ricorso, poiché a suo modo di vedere questa differenza di trattamento prevista dalla normativa costituiva una violazione dell'art. 21 della Carta dei Diritti fondamentali UE, dando origine ad una discriminazione diretta su base religiosa, che *ex art. 7* comma 1 della direttiva 2000/78/EG del 28 novembre 2000 non era giustificata<sup>31</sup>.

L'*Oberster Gerichtshof*, dinanzi al quale questa sentenza viene appellata, sottopone la questione alla Corte di Giustizia UE, il 24 marzo 2017, articolando la richiesta in 4 punti; centrale era la domanda se quest'eccezione, prevista per il lavoratore che non facesse parte d'una delle 4 religioni indicate, fosse una diretta violazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali, oppure se fosse giustificata come misura per la protezione della libertà di culto dei fedeli delle quattro religioni che hanno il Venerdì Santo come giorno importante e di festa la loro religione.

L'Avvocato generale Bobek, nella sua esposizione, sottolinea che la tutela e il riconoscimento di alcuni giorni festivi pagati solo per i fedeli di 4 Chiese, col pagamento di uno straordinario nel caso in cui in questi giorni lavorasse-

---

<sup>31</sup> Cfr. WOLFGANG WIESHAIDER, *Das staatliche Feiertagsrecht als vergessene Umsetzungsmaterie der Richtlinie 2000/78/EG 279*, in *Österreichisches Archiv für Recht & Religion*, 2008, p. 279 ss.; Id., *Der verfahrenre Feiertage*, in *Journal für Rechtspolitik*, 2009, p. 67 ss.

ro, configura una discriminazione su basi religiose *ex art. 21 comma 1 Carta fondamentale* ed una violazione dell'obbligo di parità di trattamento in ambito lavorativo *ex art. 2 comma 2 lettera a della direttiva 2000/78/EG*, per la quale non c'è giustificazione giuridica, mancando qualsiasi riferimento fra la protezione della libertà religiosa ed il diritto al pagamento dello straordinario, se si lavora di Venerdì Santo; questa misura è quindi inidonea a raggiungere lo scopo della protezione della libertà religiosa; al tempo stesso, poi, non sembra possibile vedere la disposizione austriaca come regola che contenga specifiche misure con le quali un pregiudizio a causa della religione viene bilanciato.

Secondo l'avvocato generale, la complessa questione soggiacente alla fattispecie concreta verte sulle conseguenze giuridiche che abbia in una controversia giudiziaria fra privati l'astratto accertamento di una discriminazione, che venga vietata da una direttiva europea (che non ha immediata efficacia orizzontale per privati), e da un principio fondamentale della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Dal suo punto di vista, il grado superiore della norma europea richiede che la norma nazionale resti inapplicata, poiché da questo principio, pur fondamentale, o da una possibile diretta efficacia dell'art. 21 comma 1 Carta fondamentale, non emerge però che un datore di lavoro privato sia obbligato dal diritto europeo a pagare lo straordinario festivo invece del normale salario a chi, a prescindere dalle proprie convinzioni religiose, lavora di Venerdì Santo<sup>32</sup>.

L'*Oberster Gerichtshof* austriaco sottopone la questione alla Corte di Giustizia UE<sup>33</sup>, per verificare se la normativa di Vienna sia rispettosa della norma di diritto europeo che vieta la discriminazione su base religiosa<sup>34</sup>, e sottolinea come non si tratti di una controversia sostanzialmente basata sulla cifra richiesta, che è di 109,09 euro al lordo delle tasse, bensì del principio generale di poter operare differenziazioni in questo ambito su base religiosa.

Nella sua sentenza del 22 gennaio 2019<sup>35</sup>, la Corte *in primis* ricorda che «ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, per “principio della parità di trattamento” s'intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detta direttiva precisa che,

---

<sup>32</sup> ISABEL FIRNEIS, MATTHIAS UNTERRIEDER, *Vom Karfreitag zum “persönlichen Feiertag”*, in *RdW – Österreichisches Recht der Wirtschaft*, 2019, p. 196 ss.

<sup>33</sup> OGH, 24 marzo 2017, n. 9ObA75/16v.

<sup>34</sup> Art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 comma 2 della direttiva 27 novembre 2000, n. 2000/78/EG, in *ABl.*, 2000, L 303, p. 16.

<sup>35</sup> <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=C4939D61337D236EB5D78F4BFE9EF7A8?text=&docid=210073&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2207431>.

ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, di quest'ultima, sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1 della direttiva in parola, tra cui figura la religione, una persona è trattata in modo meno favorevole di un'altra che si trovi in una situazione analoga», e, subito dopo, constata che «l'articolo 7, paragrafo 3, dell'ARG riconosce ai soli lavoratori appartenenti ad una delle Chiese indicate nell'ARG il diritto ad un giorno festivo il Venerdì Santo. Ne consegue che l'indennità per giorno festivo che, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'ARG, può far valere il lavoratore chiamato ad esercitare la propria attività professionale nel corso di un giorno festivo, è dovuta ai lavoratori che esercitano la loro attività professionale il Venerdì Santo solo se questi ultimi siano membri di una di tali chiese», sicché avremo senz'altro una «differenza di trattamento fondata direttamente sulla religione dei lavoratori», ma per decidere se questa differenza sia ammissibile o meno è necessario, continua la Corte Europea, valutare se essa sia applicata a situazioni non già esattamente identiche, bensì (solo) comparabili.

Sotto questo punto di vista, dunque, emerge con chiarezza come la normativa austriaca accordi, nel Venerdì Santo, la giornata non lavorativa solo ai fedeli d'una delle Chiese previste e non a tutti, configurando così senz'altro una differenza applicata a situazioni comparabili<sup>36</sup>.

Ciò, poi, non può essere giustificato con la tutela della libertà religiosa, dal momento che il periodo di riposo viene concesso dalla legge *in se ipso*, ossia non è legato, né subordinato, né sono previsti controlli in merito, al fatto che il lavoratore *de quo* utilizzi effettivamente queste ore libere, od almeno parte di esse, per recarsi nel proprio luogo di culto, esercitando così concretamente la propria libertà religiosa<sup>37</sup>.

Si avrebbe, quindi, il paradosso d'un giorno non lavorativo concesso per motivi religiosi che potrebbero però anche non esserci, ossia una concessione che potrebbe essere priva di fondamento, ed in tal caso evidentemente insostenibile; né si potrebbe, in nome d'un beneficio accordato in nome della libertà religiosa, obbligare il beneficiario a compiere atti di culto, violando platealmente quella libertà religiosa che si asseriva voler tutelare<sup>38</sup>.

Dopo questa sentenza, però, l'Austria ha modificato la normativa esistente, abrogando il § 3 dell'art. 7, ed introducendo il giorno di ferie personale mobi-

---

<sup>36</sup> V. ASTRID STEINBRENNER, *Karfreitag als persönlicher Feiertag*, in *ZAS – Zeitschrift für Arbeitsrecht und Sozialrecht*, 2019, p. 96 ss.

<sup>37</sup> V. RUTH EITL, *Karfreitag für niemanden*, in *Das Recht der Arbeit*, 2019, p. 435 ss.

<sup>38</sup> MICHAEL HAIDER, *Karfreitag – unmittelbare Diskriminierung aufgrund der Religion*, in *Journal für arbeitsrecht und sozialrecht*, 2019, p. 411 ss.



le, ossia un giorno di ferie all'anno liberamente scelto dal lavoratore, non più concesso solo agli appartenenti ad alcune specifiche confessioni religiose<sup>39</sup>; questa nuova disposizione ricalca lo schema della precedente, vale a dire che è richiedibile solo una volta all'anno, comunicando al datore di lavoro la data scelta almeno tre mesi prima: ove, per inderogabili esigenze lavorative dell'azienda, il lavoratore fosse chiamato a lavorare anche nel giorno di vacanza personale ch'egli aveva scelto, avrà diritto allo straordinario, e tali giorni, infine, non sono cumulabili negli anni<sup>40</sup>.

L'innovazione normativa è particolarmente rilevante, perché non ha mantenuto il Venerdì Santo come giorno festivo obbligatorio per i fedeli delle quattro confessioni religiose indicate dalla legge (i fedeli della Chiesa evangelica augustana e svizzera, i Vetero-Cattolici ed i Metodisti), aggiungendo, per i fedeli delle altre confessioni, un giorno festivo a piacere: la nuova normativa ha laicizzato, per così dire, tutta la questione, eliminando la festività religiosa obbligatoria, ed assegnando a tutti un giorno non lavorativo a piacere, quindi anche i fedeli delle quattro confessioni protette della vecchia normativa possono oggi decidere di prendersi il giorno festivo non in coincidenza col Venerdì Santo, com'erano invece obbligati a fare prima<sup>41</sup>.

Data la quantità numerica e la complessità ad incastro delle normative austriache – costituzionali, ordinarie e concordatarie – riguardanti la fattispecie pur apparentemente semplice della discriminazione lavorativa per motivi religiosi, nel particolare fenotipo dei giorni su base religiosa, possiamo concludere constatando d'aver trovato qui un nuovo fenotipo della rilevanza pratica del diritto ecclesiastico, il quale invero ancora la profezia che lo vedeva, per «la posizione intermedia nell'ambito stesso delle discipline giuridiche» e «gli innegabili presupposti storico-politici», «non una scienza in via d'esaurimento, ma il banco di prova dei più delicati problemi dogmatici»<sup>42</sup>, dimostrando una volta di più che “*There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy*”<sup>43</sup>.

---

<sup>39</sup> MICHAELA WINDISCH-GRAETZ, *Karfreitag für alle*, in *Ecolex*, 2019, p. 358 ss.

<sup>40</sup> [https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/BNR/BNR\\_00154/](https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/BNR/BNR_00154/).

<sup>41</sup> MICHAEL TRINKO, *Ausgewählte praxisrelevante Fragen zum einseitigen Urlaubsantritt des § 7a ARG (“persönlicher Feiertag”)*, in *Das Recht der Arbeit*, 2019, p. 292 ss.

<sup>42</sup> MARIO TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 55.

<sup>43</sup> *Hamlet*, I, 5, 166.